



Sezione Provinciale di TRIESTE

Via S. Francesco, 11

E-mail: dtrento@alice.it

Cell: 328 1708106

dinotrento@fimmg.org

www.fimmgtrieste.org

COMUNICATO DEL 2 MAGGIO 2008

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legislativo che dà attuazione definitiva alla delega conferita al Governo dalla legge n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro il quale individua, tra l'altro, gli obblighi e le responsabilità di datori di lavoro e dirigenti, la regolamentazione riguardante la protezione e la prevenzione del rischio e l'obbligo del datore di lavoro alla formazione, informazione e addestramento del lavoratore.

Per quanto riguarda i Medici di Famiglia, sebbene le attività connesse alle prestazioni erogate nei nostri studi rappresentino un basso rischio lavorativo, il Medico di Medicina Generale, datore di lavoro, è tenuto al rispetto di alcuni obblighi in relazione alle norme sulla sicurezza del posto di lavoro definiti dal D. Lgs 626/94 e successive modifiche.

Tali obblighi, riguardano **i medici di famiglia datori di lavoro ovvero con uno o più dipendenti** (collaboratori studio e/o infermieri), e devono essere assolti anche al fine di mettersi al riparo da eventuali sanzioni, anche di tipo penale, successive a controlli che gli organismi preposti all'ispezione (ASL) potrebbero effettuare, riscontrando difformità rispetto a quanto previsto dai dettami delle precitate leggi.

In estrema sintesi i compiti principali del datore di lavoro (MMG) in uno studio professionale sono, **la formulazione del documento di valutazione del rischio in ambulatorio o sul luogo del lavoro** che deve comprendere la valutazione del rischio, le misure di prevenzione per ridurre o eliminare il rischio, l'uso da parte del dipendente dei DPI (dispositivi di protezione individuale) ove previsto; **la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)** che deve essere inviata alla ASL di competenza. Se il datore di lavoro assume l'incarico di RSPP deve effettuare un corso di formazione della durata di 16 ore. È possibile anche individuare un responsabile esterno del servizio di protezione e prevenzione ma in questo caso vanno aggiunti i costi della prestazione professionale del soggetto coinvolto. **La effettuazione di corsi di formazione e informazione dei dipendenti sui rischi specifici e di un corso di primo soccorso della durata di 12 ore.**